

S.C.R. - Piemonte S.p.A.

Schema di Convenzione per fornitura di carta naturale ecologica e carta riciclata ecologica in risme per i soggetti di cui all'art. 3 L.R. n. 19 del 6 agosto 2007

[Lotto]

TRA

La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale in Torino, C.so Marconi 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona, (nel seguito per brevità anche “**S.C.R. - Piemonte S.p.A.**”)

E

- ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del legale rappresentante _____, giusti poteri allo stesso conferiti da _____

(nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”);

OPPURE

- _____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del legale rappresentante _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n.

____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, e la
mandante ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta
al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del
presente atto in ____, via ____, giusta mandato collettivo speciale con
rappresentanza autenticato dal notaio in ____, dott. ____ ____, repertorio n. ____
(nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”)

PREMESSO CHE

a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.-
Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e
33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;

b) con D.G.R. n. 90-10532 del 29 dicembre 2008, la Giunta Regionale ha affidato a S.C.R.- Piemonte S.p.A. il compito di individuare un Fornitore unico per l'acquisto di carta in risme mediante l'espletamento di procedure di evidenza pubblica predisponendo i relativi atti di gara;

c) nel rispetto di quanto previsto all'art 3 comma 1 e 2 lett. a) e b) L.R. 19/2007, S.C.R.- Piemonte S.p.A. svolge la sua attività, relativamente alla presente Convenzione, anche a favore di quei soggetti che ne facciano espressa richiesta e che abbiano interesse e titolo ad aderire alla presente Convenzione;

d) S.C.R.- Piemonte S.p.A., con disposizione del Presidente del C.d.A
n. _____ del _____, in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla
Regione Piemonte, ha indetto una procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55
del D.Lgs. 163/06 s.m.i, mediante criterio di aggiudicazione del prezzo più
basso, suddivisa in 3 lotti di natura territoriale, per la stipula, con riferimento a

	ciascun lotto, di una Convenzione per la fornitura di carta naturale ecologica e	
	carta riciclata ecologica in risme per stampanti, fotocopiatrici e fax.	
	e) con provvedimento n. _____ del _____, S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha	
	aggiudicato definitivamente il/i lotto/i _____ a _____ ;	
	f) il Fornitore assegnatario del lotto/i _____ ha presentato la documentazione	
	richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione, che, anche se non	
	materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e	
	sostanziale, ivi incluse la/e cauzione/i definitiva/e per un importo di Euro	
	_____ polizza n. _____, rilasciata da _____ a	
	garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali ed ha stipulato	
	adeguata ed efficace polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi	
	nonché una polizza di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro;	
	g) il Fornitore aggiudicatario ha attivato un Call Center secondo quanto	
	disposto dal punto 5.2.1 del Capitolato Tecnico ed ha comunicato un numero	
	telefonico, un numero di fax dedicato ed un indirizzo e-mail;	
	h) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R.-	
	Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla	
	stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali	
	del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con	
	l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.	
	<i>Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate</i>	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI	
	1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime	
	premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il Bando ed il	
		Pagina 3 di 26

	Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.	
	2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati: Codice Etico di S.C.R. – Piemonte S.p.A., Capitolato Tecnico, Offerta Economica, Schede Tecniche Prodotti, Ordinativo di Fornitura, cauzione definitiva, polizza RCT e polizza RCO.	
	ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE ED IMPORTO CONTRATTUALE	
	1. La presente Convenzione ha per oggetto la fornitura di carta naturale ecologica e carta riciclata ecologica in risme per stampanti, fotocopiatrici e fax, destinata ai soggetti di cui all’art. 3 L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ubicati nella/e provincia/e di _____ per presunti complessivi max Euro oltre I.V.A., oneri della sicurezza pari ad Euro 0 (zero).	
	Nel dettaglio, nell’ambito della presente Convenzione sarà possibile acquistare i seguenti Prodotti:	
	1. carta naturale ecologica f.to A4 80 gr.;	
	2. carta naturale ecologica f.to a A3 80 gr.;	
	3. carta naturale ecologica f.to a A4 75 gr.;	
	4. carta riciclata ecologica f.to A4 80 gr.;	
	5. carta riciclata ecologica f.to A3 80 gr..	
	I corrispettivi contrattuali relativi alla singola risma di ciascuna tipologia di carta, aggiornati trimestralmente secondo le modalità indicate al successivo art. 8, sono riportati nell’Allegato 1 “Corrispettivi” alla presente Convenzione.	
	2. Contestualmente alla fornitura di carta, il Fornitore dovrà prestare i servizi	
		Pagina 4 di 26

di seguito indicati, da considerarsi connessi ed accessori alla fornitura e, pertanto, compresi nei prezzi offerti:

- | | |
|---|---|
| - | consegna dei Prodotti, nella modalità in scatole o in bancali, sulla base |
| | di quanto richiesto dalle Amministrazioni negli Ordinativi di |
| | Fornitura; |
| - | call center; |
| - | reportistica. |

3. Il Fornitore si obbliga irrevocabilmente, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, a fornire carta in risme nella misura e della tipologia richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dell'*importo massimo* indicato al precedente comma 1.

Salvo diverso accordo fra le Parti, ciascuna Amministrazione dovrà ordinare, nell'ambito di ciascun Ordinativo di Fornitura per ciascun Punto di Consegna, un minimo di 15 scatole di carta formato A4 o 7 scatole di carta formato A3.

Nel caso in cui, per lo stesso Punto di Consegna dell'Ordinativo di Fornitura, vengano ordinati entrambi i formati, l'ordine minimo corrisponde a 7 scatole di formato A4 e 4 di formato A3.

La consegna in bancali prevede un minimo di 1 ed un massimo di 19 unità.

I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle Amministrazioni Contraenti in forza degli Ordinativi di Fornitura saranno calcolati, IVA esclusa, per ciascuna tipologia di Prodotto richiesto, sulla base del relativo prezzo unitario offerto in sede di gara, trimestralmente aggiornato, correlato alla quantità e alla modalità di consegna – in scatole o in bancali - richiesta.

4. L'importo massimo (del lotto di riferimento) di cui al precedente comma 1 della Convenzione esprime il limite massimo per l'accettazione degli

all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di carta in risme, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo previsto, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.

ART. 3 – DURATA

1. La presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi dall'attivazione della medesima e, nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l'importo massimo della presente Convenzione, la medesima potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta al Fornitore da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A..

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione qualora sia esaurito l'importo massimo previsto (*del lotto di riferimento*), anche eventualmente incrementato.

Il Fornitore dovrà garantire i servizi connessi di cui al par. 5 del Capitolato
Tecnico.

ART. 4 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della

Convenzione a:

a) rispettare il Codice Etico di S.C.R. – Piemonte S.p.A.;

b) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;

c) garantire che la fornitura in oggetto sia erogata in conformità a quanto indicato nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e nell'Ordinativo

	di Fornitura;	
	d) consegnare i Prodotti oggetto nella Convenzione nelle modalità indicate al	
	par. 5.1 del Capitolato Tecnico;	
	e) effettuare le consegne nei luoghi che verranno indicati nel Piano di	
	Consegna dell'Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione	
	Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione;	
	f) effettuare a propria cura e spese il ritiro dei Prodotti consegnati in eccesso,	
	ovvero il ritiro e la sostituzione dei Prodotti contestati per difformità	
	qualitativa, anche a seguito di verifica ispettiva, nelle modalità indicate ai par.	
	5.1.4 e 9 del Capitolato Tecnico;	
	g) fornire assistenza alla fornitura nelle modalità indicate al par. 5.2 del	
	Capitolato Tecnico.	
	i) consentire a S.C.R.-Piemonte S.p.A. nonché alle Amministrazioni, per	
	quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche	
	senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle	
	prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura nonché a prestare la propria	
	collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;	
	j) manlevare e tenere indenne S.C.R.-Piemonte S.p.A. nonché le	
	Amministrazioni Contraenti dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in	
	relazione ai danni derivanti dall'uso dei prodotti oggetto della presente	
	Convenzione ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.	
	ART. 5 – CONSEGNA	
	1. La consegna dei Prodotti relativa a ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà	
	essere eseguita dal Fornitore con le modalità e nel rispetto delle tempistiche di	
	cui al par. 6.1 del Capitolato Tecnico.	
		Pagina 8 di 26

	2. Le Amministrazioni Contraenti, attraverso gli Ordinativi di Fornitura,	
	ordineranno le quantità e la tipologia di Prodotti oggetto della Convenzione	
	sulla base dei propri fabbisogni e ne indicheranno la destinazione nel Piano di	
	Consegna.	
	3. Il quantitativo dei Prodotti destinato a ciascun Punto di Consegna	
	all'interno dell'Ordinativo di Fornitura non dovrà risultare inferiore ai volumi	
	minimi ordinabili indicati al comma 3 del precedente art. 2. Nel caso in cui il	
	quantitativo dei Prodotti da consegnare sia inferiore a suddetti volumi minimi,	
	il Fornitore avrà la facoltà di effettuare la consegna dei Prodotti richiesti,	
	dandone riscontro per iscritto all'Amministrazione entro il termine di cui al	
	successivo comma 5.	
	4. A seguito della ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si	
	obbliga ad eseguire la consegna dei Prodotti e la prestazione dei servizi	
	oggetto della Convenzione nei luoghi che verranno indicati nel Piano di	
	Consegna contenuto nell'Ordinativo, nel rispetto di quanto previsto nella	
	presente Convenzione ed osservando le modalità e tempistiche definite nel	
	Capitolato Tecnico.	
	5. Il Fornitore, entro 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione di ciascun	
	Ordinativo di Fornitura, dovrà dare riscontro all'Amministrazione indicando	
	la data di consegna prevista, che dovrà comunque rispettare i termini massimi	
	stabiliti nel Capitolato Tecnico.	
	6. In caso di Ordinativi complessivamente inferiori ad Euro 5.000,00 e fatto	
	salvo il caso di indisponibilità temporanea dei Prodotti per rottura di stock di	
	cui al punto 6.1 del Capitolato Tecnico, non sono ammesse consegne parziali,	
	salvo diverso accordo fra le Parti.	
		Pagina 9 di 26

	7. I Prodotti consegnati dovranno essere confezionati con imballaggi esterni in	
	cartone composto per il 100% da fibre riciclate e dovranno essere facilmente	
	separabili, al fine di agevolare l'attività di raccolta differenziata da parte delle	
	Amministrazioni.	
	ART. 6 – INDISPONIBILITA' E FUORI PRODUZIONE	
	1. Qualora il Fornitore, durante il periodo di validità della Convenzione, non	
	sia più in grado di garantire la consegna di uno o più Prodotti offerti a causa	
	della loro indisponibilità temporanea per rottura di stock, dovrà procedere	
	secondo le modalità ed i termini stabiliti al par. 6.1 del Capitolato Tecnico. In	
	difetto, gli eventuali inadempimenti o ritardi nelle consegne daranno luogo	
	all'applicazione delle penali di cui all'art. 9, fatto salvo il risarcimento del	
	maggior danno.	
	2. Qualora, durante il periodo di validità della Convenzione, il Fornitore non	
	sia più in grado di garantire la consegna di uno o più Prodotti offerti a causa	
	della messa "fuori produzione" degli stessi, dovrà procedere a quanto previsto	
	al paragrafo 6.2 del Capitolato Tecnico. In caso di esito negativo delle	
	verifiche relative ai prodotti offerti in sostituzione S.C.R. - Piemonte S.p.A.	
	dichiarerà risolta, anche solo in parte, la Convenzione.	
	ART. 7 – ATTIVITA' DI CONTROLLO	
	S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la	
	corretta esecuzione della presente Convenzione e dei singoli contratti di	
	fornitura.	
	In particolare, per tutta la durata della presente Convenzione S.C.R. –	
	Piemonte S.p.A., anche tramite terzi da essa incaricati, ha la facoltà di	
	effettuare verifiche in corso d'opera, anche a campione, di corrispondenza	
		Pagina 10 di 26

	4. A decorrere dalla Data di attivazione, i prezzi di cui all'Allegato 1 saranno	
	aggiornati con cadenza trimestrale per tutta la durata della Convenzione,	
	anche prorogata, con le modalità riportate al par. 7.2 del Capitolato Tecnico.	
	5. In caso di richiesta di consegna in bancali, al prezzo della risma, riportato	
	nell'Allegato 1 "Corrispettivi" per ciascuna tipologia di Prodotto e	
	trimestralmente aggiornato, verrà applicata una percentuale fissa di sconto	
	pari al 4%.	
	6. Per le prestazioni indicate all'art. 2 della presente Convenzione, gli importi	
	dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti verranno	
	corrisposti dietro presentazione di regolare fattura a seguito dell'avvenuta	
	consegna, regolarmente documentata dal "Verbale di Consegna" di cui al par.	
	5.1.3 del Capitolato Tecnico.	
	7. I corrispettivi saranno fatturati e corrisposti dalle Amministrazioni	
	Contraenti secondo la normativa vigente in materia.	
	Ciascuna fattura, che dovrà essere completata con il riferimento al CIG, dovrà	
	essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente. I	
	predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni data	
	fattura fine mese.	
	Il Fornitore aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di	
	tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136.	
	In particolare, i pagamenti relativi all'adesione alla presente Convenzione	
	saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non	
	esclusiva) accesi presso banche o Poste Italiane S.p.A..	
	Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono i seguenti:	
	presso _____ IBAN _____,	
		Pagina 12 di 26

	presso _____ IBAN _____,	
	nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di	
	essi sono _____	
	8. Il Fornitore, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si	
	protragga di oltre 60 (sessanta) giorni rispetto ai termini stabiliti dal	
	precedente comma 7, previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata	
	A/R alla Pubblica Amministrazione inadempiente, potrà sospendere le	
	prestazioni contrattuali relative a nuovi Ordinativi di Fornitura emessi dalla	
	medesima Amministrazione inadempiente.	
	9. Il pagamento di ciascuna fattura è subordinato alla regolarità contributiva	
	del Fornitore certificata attraverso la presentazione da parte del Fornitore di	
	copia del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di	
	validità, ovvero la verifica della medesima regolarità da parte	
	dell'Amministrazione contraente.	
	Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa	
	imputabile all'Amministrazione inadempiente, entro il termine di cui al	
	comma 7, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura del 5%; tale	
	misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 del Codice	
	Civile.	
	<i>9. (Nel caso in cui risulti aggiudicatario della Convenzione un</i>	
	<i>Raggruppamento Temporaneo di Imprese)</i>	
	Fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità	
	Generale delle Amministrazioni Contraenti per i contratti passivi in materia di	
	pagamento del corrispettivo, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da	
	effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del	
		Pagina 13 di 26

Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impeggiata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, ivi incluso quanto stabilito all'art. 37, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare esclusivamente le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in sede di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente. In tal caso la società mandataria del raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta dalle imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

Evento		SLA	Penale
A	Comunicazione di riscontro della data di consegna (par. 5.1.2) o della momentanea indisponibilità dei Prodotti (par. 6.1)	Entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione dell'OdF	Euro 30,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo
B	Consegna dei Prodotti (par. 5.1.2)	- In scatole: entro 5 gg lavorativi dall'invio dell'OdF; - In bancali: entro 8 gg lavorativi dall'invio dell'OdF.	5% del valore dell'OdF per ogni giorno lavorativo di ritardo
C	Ritiro Prodotti consegnati in eccesso o ritiro e sostituzione dei Prodotti contestati per difformità qualitativa (par. 5.1.4 e par. 9)	- Entro 4 giorni lavorativi dalla ricezione della pratica di reso o dalla data del verbale di verifica ispettiva	7% del valore della fornitura oggetto di ritardo o inadempimento per ogni giorno lavorativo di ritardo

2. Per la mancata operatività del Call Center (par. 5.2.1 del Capitolato Tecnico), non imputabile a S.C.R.- Piemonte S.p.A. ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, che si protragga per oltre 3 (tre) giorni lavorativi, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a S.C.R.-Piemonte S.p.A. una penale pari a Euro 150,00= (centocinquanta/00) per ogni giorno di mancata operatività superiore

al tempo massimo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

3. In caso di mancato invio dei report trimestrali di cui al par. 8 del Capitolato

Tecnico nel termine stabilito, sarà facoltà della S.C.R. applicare una penale

pari ad Euro 100,00= (cento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo.

ART. 10 – PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE

DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo

all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 9 comma 1 dovranno

essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione

Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima - per conoscenza- a

S.C.R. - Piemonte S.p.A..

In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto all'Amministrazione

richiedente medesima, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi

dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel

termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano

idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare

l'inadempimento, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite

all'art. 9 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo

all'applicazione delle penali di cui all'art. 9 commi 2 e 3 dovranno essere

contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R. - Piemonte S.p.A.

In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto a S.C.R. – Piemonte

S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione

della contestazione stessa.

	Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R. - Piemonte S.p.A. nel	
	termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano	
	idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare	
	l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite	
	all'art. 9 commi 2 e 3 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	
	3. Le Amministrazioni Contraenti potranno compensare i crediti derivanti	
	dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi	
	titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi	
	della cauzione rilasciata a S.C.R. - Piemonte S.p.A. di cui al successivo	
	articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento	
	giudiziario.	
	4. Ciascuna Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali di	
	cui all'art. 9 comma 1, sino a concorrenza della misura massima pari al 10%	
	(dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura; in ogni caso	
	l'applicazione delle penali previste nella presente Convenzione non preclude	
	il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento	
	degli eventuali maggiori danni.	
	5. S.C.R. - Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 9	
	commi 2 e 3 sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per	
	cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione fermo il	
	risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della	
	misura massima del 10%, S.C.R. - Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle	
	penali applicate dalle singole Amministrazioni Contraenti, regolarmente	
	comunicare e documentate.	
	6. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non	
		Pagina 17 di 26

	esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la	
	quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento	
	della medesima penale.	
	ART. 11 – GARANZIE	
	1. Il Fornitore, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti, ha	
	presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla	
	legge, per un importo di Euro _____ = (_____/00). In merito allo	
	svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto	
	dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.	
	La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del	
	debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2,	
	del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici	
	giorni, a semplice richiesta di S.C.R. - Piemonte S.p.A.. Detta cauzione è	
	estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e	
	corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli	
	effetti dell'art. 1944 c.c., nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei	
	singoli Ordinativi di Fornitura.	
	2. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal	
	Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali;	
	pertanto SCR Piemonte S.p.A. ha facoltà di rivalersi direttamente sulla	
	cauzione anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano	
	l'applicazione delle penali.	
	3. La garanzia opera nei confronti di S.C.R. - Piemonte S.p.A a far data dalla	
	sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni	
	Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.	
		Pagina 18 di 26

	4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino	
	alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti di	
	fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito	
	indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni	
	Contraenti e/o di S.C.R. - Piemonte S.p.a. verso il Fornitore - a seguito della	
	piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti	
	termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e	
	a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per	
	cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113,	
	comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., subordinatamente alla preventiva	
	consegna, da parte del Fornitore all'istituto garante, di un documento	
	attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare	
	residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla data di	
	emissione del certificato di regolare esecuzione rilasciato da S.C.R. Piemonte	
	S.p.A..	
	5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo	
	consenso espresso in forma scritta da S.C.R. - Piemonte S.p.A.	
	6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto	
	dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà	
	provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal	
	ricevimento della relativa richiesta effettuata da S.C.R. - Piemonte S.p.A.	
	7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo	
	S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione fermo	
	restando il risarcimento del danno.	
	8. Il Fornitore ha presentato una polizza assicurativa per responsabilità civile	
		Pagina 19 di 26

	verso terzi, per tutta la durata della Convenzione con massimale pari ad Euro	
	_____, ferma restando l'intera responsabilità del Fornitore anche per	
	danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza ovvero per danni	
	eccedenti i massimali assicurati.	
	9. Il Fornitore, ha presentato una polizza di responsabilità civile verso i	
	prestatori di lavoro, per tutta la durata della Convenzione con massimale pari	
	ad Euro _____ con sottolimito per singolo prestatore pari ad Euro	
	_____ restando inteso che eventuali risarcimenti di danni che, per	
	qualsiasi motivo, non fossero coperti da detta polizza assicurativa resteranno	
	comunque ad esclusivo carico del Fornitore.	
	ART. 12 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	
	1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. nonché alle	
	specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento	
	delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del	
	contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., i seguenti casi:	
	- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo	
	contrattuale;	
	- riscontro di almeno tre esiti negativi delle verifiche effettuate sulla qualità	
	dei prodotti ai sensi del par. 9 del Capitolato Tecnico;	
	- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Impresa nell'esecuzione	
	delle prestazioni affidate;	
	- nel caso di ingiustificata sospensione del servizio;	
	- nel caso di subappalto non autorizzato;	
	- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;	
	- nel caso di fallimento o altre procedure concorsuali;	
		Pagina 20 di 26

	- nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;	
	- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L. 136/2010;	
	- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A.	
	Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione è risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A...	
	2. La specifica ipotesi di ritardo nella consegna, prolungato per 10 (dieci) giorni oltre i termini massimi previsti al par. 5.1.2 del Capitolato Tecnico, costituisce motivo per la risoluzione di ciascun singolo contratto/ordine di fornitura, ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Tale risoluzione di diritto opera a seguito della contestazione effettuata da ciascuna Amministrazione richiedente e ha effetto limitatamente al singolo Ordinativo di fornitura sul quale si è verificato il ritardo. E' facoltà di S.C.R. - Piemonte S.p.A. risolvere di diritto la Convenzione per tale specifica ipotesi di risoluzione, qualora il ritardo nella consegna, prolungato per 10 (dieci) giorni oltre i termini prescritti, si sia verificato in misura superiore al 50% del complessivo degli Ordinativi.	
	3. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione, S.C.R - Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà	
		Pagina 21 di 26

		comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta	
		fermo il diritto di S.C.R Piemonte S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.	
		4. I casi elencati ai precedenti punti saranno contestati al Fornitore per iscritto	
		da S.C.R.-Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione	
		di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.	
		5. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui	
		al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti	
		inadempimenti per i quali S.C.R.-Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di	
		avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di	
		pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.	
		6. Nel caso di risoluzione S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al	
		risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal	
		Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe	
		sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.	
		ART. 13 – SUBAPPALTO	
		1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta affida in	
		subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale,	
		l'esecuzione delle seguenti prestazioni:	
		_____,	
		Al subappalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 D.Lgs. 163/06	
		s.m.i.	
		ART. 14 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E	
		REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO	
		1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la	
		Convenzione e/o i singoli Ordinativi di fornitura, a pena di nullità della	
			Pagina 22 di 26

	cessione medesima.	
	2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al	
	presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e S.C.R. - Piemonte S.p.A.	
	fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare	
	risolto di diritto, rispettivamente, l'Ordinativo di fornitura e la Convenzione.	
	3. La cessione del credito è regolata dall'art. 117 D.lgs. 163/06 s.m.i. Si	
	precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della	
	normativa di cui alla L. 136/2010, pertanto all'indicazione del CIG (Codice	
	Identificativo Gara) ed all'effettuazione dei pagamenti all'operatore	
	economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità	
	sui conti correnti dedicati.	
	ART. 15 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	1. Il sig., Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per	
	l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei	
	confronti delle Amministrazioni Contraenti e di S.C.R.- Piemonte S.p.A., per	
	quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad	
	ogni effetto il Fornitore.	
	ART. 16 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
	1. Ciascuna Amministrazione richiedente, nell'Ordinativo di fornitura allegato	
	alla presente Convenzione indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto"	
	(D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.,	
	verificare la corretta esecuzione di ciascun contratto di fornitura nonché	
	fornire parere favorevole sull'andamento della fornitura ai fini del pagamento	
	delle fatture ed all'applicazione delle penali.	
		Pagina 23 di 26

	2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. - Piemonte S.p.A. per	
	garantire i controlli di cui all'art. 9, 12 e 13 della presente Convenzione e per	
	lo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 11 comma 4 della presente	
	Convenzione.	
	3. Il D.E.C., entro 30 (trenta) giorni solari dalla scadenza della Convenzione,	
	dovrà inviare a S.C.R. - Piemonte S.p.A. il certificato di regolare esecuzione	
	della fornitura in oggetto.	
	ART. 17 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI	
	Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle	
	leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed	
	assistenza dei lavoratori.	
	Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le	
	norme vigenti compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni	
	ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed	
	igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri	
	dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in	
	relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso,	
	tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure	
	integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione	
	della fornitura.	
	In relazione agli oneri della sicurezza, la Stazione Appaltante li ha quantificati	
	in Euro zero. Resta tuttavia onere delle Amministrazioni contraenti, ai sensi	
	del combinato disposto dell'art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n.	
	163/2006 e dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, valutare, all'atto dell'emissione	
	dell'Ordinativo di Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza	
		Pagina 24 di 26

	connessi alle prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non	
	prevedibili al momento della pubblicazione della presente procedura.	
	Pertanto, qualora l'Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da	
	interferenza, la stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere	
	il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. D.U.V.R.I.), che sarà	
	allegato all'Ordinativo di Fornitura quale parte integrante dello stesso.	
	Tale D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal Fornitore aggiudicatario,	
	andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi	
	dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile,	
	al prezziario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate	
	singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.	
	ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI	
	Le spese relative alla stesura della Convenzione, al bollo e alla registrazione	
	sono ad esclusivo carico del Fornitore aggiudicatario .	
	ART. 19 – DISCIPLINA APPLICABILE	
	1. La fornitura oggetto d'appalto è regolata dalla presente Convenzione, dagli	
	atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato	
	Tecnico.	
	2. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di	
	settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della	
	presente Convenzione e relativi allegati.	
	ART. 20 - FORO COMPETENTE	
	Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione,	
	esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai	
	singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.	
		Pagina 25 di 26

ART. 21 – CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Torino, lì ____ ____

S.C.R. - Piemonte S.p.A. _____

Il Fornitore _____